

INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE, SUL COLLOCATORE E SUL PRESTITO

Emittente

Cassa Depositi e Prestiti società per azioni (di seguito, "CDP S.p.A."). Sede legale: Via Goito, 4 - 00185 Roma. Iscritta presso CCIAA di Roma al n. REA 1053767. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 80199230584, Partita IVA 07756511007. Capitale sociale euro 4.051.143.264,00 interamente versato.

Sito Internet www.cdp.it

Long-Term Rating BBB/Baa3/BBB/BBB+ (da Standard & Poor's, Moody's, Fitch e Scope)

Disciplina del prestito

Il Garante dell'emissione è lo Stato italiano ai sensi dell'art. 5, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e riportati sul sito Internet dell'Emittente.

Collocatore

Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta (di seguito anche "Poste Italiane"). Sede legale: Viale Europa 190 - 00144 Roma. Iscrizione al REA n. 842633. Codice ABI 07601. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 97103880585, Partita IVA 01114601006. Capitale sociale euro 1.306.110.000,00 interamente versato.

Sito internet www.poste.it

Servizio Clienti 800 00 33 22

COS'È IL BUONO FRUTTIFERO POSTALE

Il buono fruttifero postale è un prodotto finanziario nominativo (di seguito, buono) emesso dalla CDP S.p.A., collocato per il tramite di Poste Italiane S.p.A. e rimborsabile a vista, con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

Il buono può essere rappresentato sia da documento cartaceo (di seguito, buono cartaceo) che da registrazioni contabili (di seguito, buono dematerializzato), può essere sottoscritto e rimborsato in tutti gli uffici postali e, ove dematerializzato, anche in via telematica, senza costi né commissioni fatta eccezione per gli oneri di natura fiscale come specificato di seguito.

PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI

Tipologia	I buoni fruttiferi postali denominati "Buono Premium", emessi solo in forma dematerializzata e quindi rappresentati esclusivamente da registrazioni contabili (di seguito, "Buoni Premium"), hanno una durata di un anno e riconoscono un rendimento fisso, corrisposto esclusivamente alla scadenza di un anno dalla data di sottoscrizione.
Emissione	I Buoni Premium sono emessi da CDP S.p.A. su base giornaliera per il valore nominale corrispondente alle sottoscrizioni effettuate presso i canali di vendita di Poste Italiane (c.d. emissione "a rubinetto").
Prezzo	I Buoni Premium sono emessi alla pari (100% del valore nominale sottoscritto)
Intestazione	I Buoni Premium possono essere intestati esclusivamente a persone fisiche. È ammessa la cointestazione dei buoni a più soggetti, in numero non superiore a quattro. Non sono ammesse cointestazioni tra soggetti maggiorenni e minorenni, né tra soggetti minorenni. I Buoni Premium recano la medesima intestazione del libretto di risparmio postale necessario per la sottoscrizione degli stessi.
Durata	I Buoni Premium hanno una durata di un anno, a partire dalla data di sottoscrizione.
Scadenza	Al termine del periodo di durata i Buoni Premium scadono e, dalla data di scadenza, inizia a decorrere il periodo di prescrizione.
Data di Fine Collocamento	9 gennaio 2025 CDP S.p.A. si riserva la facoltà di interrompere il collocamento del Buono Premium in qualsiasi momento, senza pregiudizio per le sottoscrizioni già intervenute, dandone comunicazione alla clientela.
Requisiti soggettivi	La sottoscrizione dei Buoni Premium è consentita alle sole persone fisiche, esclusivamente da Libretto di Risparmio Postale recante la medesima intestazione/cointestazione dei Buoni stessi e per un importo non superiore al totale della "Nuova Liquidità", come successivamente definita.
Importi sottoscrivibili	I Buoni Premium sono sottoscrivibili per tagli da 50 euro e multipli. L'importo massimo di Buoni Premium sottoscrivibile, da parte di un unico soggetto nella stessa giornata lavorativa, presso uno o più uffici postali e/o mediante sottoscrizione telematica, è pari ad 1.000.000 di euro

	e comunque per un importo non superiore al totale della “Nuova Liquidità” conferita, come successivamente definita.
Data di Riferimento	7 novembre 2024
Saldo	Somma dei saldi contabili, alla Data di Riferimento, dei Libretti di Risparmio Postale e/o dei conti correnti BancoPosta aventi la medesima intestazione o cointestazione del Buono Premium.
“Nuova Liquidità”	<p>La “Nuova Liquidità” è costituita dalle somme che incrementano il Saldo, apportate dal giorno successivo alla Data di Riferimento fino alla Data di Fine Collocamento e disponibili sul Libretto di Risparmio Postale utilizzato al momento della sottoscrizione, esclusivamente attraverso le modalità di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bonifici bancari; - Versamento di assegni bancari e circolari; - Accredito di stipendi e pensioni. <p>Per la sottoscrizione del Buono Premium da Libretto Smart, la “Nuova Liquidità” può essere apportata attraverso le modalità sopra indicate (i) direttamente sul Libretto Smart con pari intestazione o cointestazione del Buono Premium oppure (ii) su un conto corrente BancoPosta/altro Libretto di Risparmio Postale recanti la medesima intestazione o cointestazione del Buono Premium e successivamente trasferita sul Libretto Smart, esclusivamente tramite girofondo, laddove il Libretto Smart non presenti un saldo di importo almeno pari alla “Nuova Liquidità”.</p> <p>Per la sottoscrizione del Buono Premium da Libretto Ordinario la “Nuova Liquidità” deve essere apportata direttamente sul Libretto Ordinario esclusivamente con le modalità sopra indicate, laddove il Libretto Ordinario non presenti un saldo di importo almeno pari alla “Nuova Liquidità”.</p> <p>I prelievi effettuati successivamente alla Data di Riferimento, da qualsiasi conto corrente BancoPosta e/o Libretto di Risparmio Postale recante la medesima intestazione del buono, decurtano la “Nuova Liquidità”.</p>
Interessi	<p>I Buoni Premium riconoscono interessi a tasso fisso esclusivamente alla scadenza di un anno dalla data di sottoscrizione. Non sono corrisposti interessi per i Buoni Premium rimborsati prima della scadenza.</p> <p>Gli interessi sono calcolati su base annuale e sono corrisposti al momento del rimborso del buono. I Buoni Premium diventano infruttiferi dal giorno successivo alla scadenza di un anno dalla data di sottoscrizione.</p> <p>Nella successiva sezione denominata “Condizioni Economiche” sono riportati i coefficienti per la determinazione del montante lordo e netto e i tassi effettivi annui di rendimento lordi e netti corrispondenti, riconosciuti al compimento di un anno, a decorrere dalla data di sottoscrizione (cfr. Tabella A).</p>
Modalità di sottoscrizione e rimborso	<p>I Buoni Premium sono sottoscrivibili e rimborsabili entro il termine prescrizione presso tutti gli uffici postali, nonché attraverso il sito Internet di Poste Italiane S.p.A. www.poste.it, l'App BancoPosta e l'App Poste Italiane. Per la sottoscrizione è necessaria la titolarità di un libretto di risparmio postale avente la medesima intestazione dei Buoni Premium¹.</p> <p>Le sottoscrizioni presso gli uffici postali sono effettuate per iscritto e un esemplare delle “Condizioni Generali di Contratto e Regolamento del prestito”, unitamente alla relativa Scheda di Sintesi, è consegnato al sottoscrittore.</p> <p>Nel caso di sottoscrizione in via telematica un esemplare delle “Condizioni Generali di Contratto e Regolamento del prestito”, la relativa Scheda di Sintesi, unitamente al presente foglio sono resi disponibili in formato elettronico. La conferma della sottoscrizione o della richiesta di rimborso effettuata in via telematica viene trasmessa mediante l'invio di un messaggio di notifica nell'area personale riservata alle comunicazioni elettroniche da parte di Poste Italiane.</p> <p>I Buoni Premium sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza, con diritto alla restituzione dell'intero capitale sottoscritto e degli interessi maturati, secondo quanto previsto alla precedente sezione “Interessi”.</p> <p>A richiesta del titolare, i Buoni Premium possono essere rimborsati anticipatamente, con diritto alla restituzione del capitale sottoscritto, secondo quanto previsto alla precedente sezione “Interessi”. In tal caso non vengono corrisposti interessi.</p> <p>I Buoni Premium possono essere rimborsati anticipatamente anche parzialmente, per importi sottoscritti di 50 euro e multipli.</p> <p>Il rimborso dei Buoni Premium cointestati può essere richiesto da tutti i cointestatori congiuntamente o da ciascun intestatario separatamente, a seconda di quanto previsto per il libretto di risparmio postale utilizzato per la sottoscrizione dei Buoni Premium.</p>

¹ Le sottoscrizioni ed i rimborsi in via telematica sono consentiti ai titolari di libretto di risparmio postale nominativo ordinario Smart abilitati alle funzionalità dispositive del servizio Risparmio Postale On Line (RPOL).

	Nel caso in cui l'intestatario, al momento della richiesta di rimborso, risulti ancora minorenni, i buoni, conformemente alla previsione dell'art. 320, comma 4, del Codice civile, possono essere rimborsati soltanto in presenza di un provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare.
Costi e spese	Nessun costo è previsto per la sottoscrizione ed il rimborso dei buoni.
Regime Fiscale	<p>Gli interessi e gli altri proventi maturati sui buoni sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, di cui al decreto legislativo 239/1996 e successive modificazioni. In base all'art. 6 del richiamato decreto legislativo, ai soggetti non residenti in Italia, ricorrendo le condizioni di legge, non si applica il prelievo fiscale. I buoni sono esenti da imposta di successione. I buoni sono assoggettati ad imposta di bollo². Sono comunque esenti i buoni di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2012 sono stabilite le modalità di attuazione delle suddette norme.</p> <p>L'applicazione dell'imposta di bollo, in caso di rimborso anticipato dei buoni rispetto alla loro scadenza naturale, può determinare un valore netto di rimborso inferiore al valore nominale sottoscritto. In tali casi, ai risparmiatori sarà restituito l'importo pari alla porzione dell'imposta di bollo applicata che abbia determinato un valore netto di rimborso inferiore al capitale investito. In ogni caso, il predetto importo sarà calcolato secondo le aliquote vigenti alla data del 4 dicembre 2014.</p>
Limiti alla circolazione	I buoni non sono cedibili, salvo il trasferimento per successione per causa di morte del titolare o per cause che determinino successione a titolo universale. I buoni non possono essere dati in pegno.
Termini di prescrizione	I diritti al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e degli altri proventi, dei titolari di buoni fruttiferi postali si prescrivono trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo (Decreto MEF 6 ottobre 2004, art. 6-ter "Prescrizione"; salvo diverso termine che dovesse essere introdotto dalla normativa tempo per tempo vigente). Gli importi dei buoni fruttiferi postali emessi a partire dal 14 aprile 2001 di cui non è richiesto il rimborso entro il predetto termine di prescrizione, sono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 31 marzo di ogni anno e versati al fondo di cui all'art. 1, comma 343, della legge 266/2005, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione e non sono più rimborsabili a favore del richiedente.
Informazioni sui rischi dell'operazione	<p>Non sono corrisposti interessi per i Buoni Premium rimborsati prima della scadenza.</p> <p>I buoni non possono essere dati in pegno.</p>

La sottoscrizione dei buoni comporta la piena conoscenza e accettazione delle "Condizioni Generali di Contratto e del Regolamento del Prestito" e delle condizioni economiche relative alla specifica tipologia e/o serie di buoni sottoscritti, descritte nella Scheda di Sintesi.

COMUNICAZIONI

Al fine di garantirne l'effettiva conoscenza, le comunicazioni dell'Emittente relative ai buoni vengono effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Le suddette comunicazioni possono essere rese note anche mediante la pubblicazione sul sito web dell'Emittente e mediante appositi avvisi disponibili nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. ovvero nel sito web di quest'ultima, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero con l'avvertenza che l'avviso è in corso di pubblicazione.

² Ai sensi dell'art. 13, comma 2 ter e nota 3 ter, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972, come modificato dall'art. 19 del decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 e ulteriormente modificati dall'art. 1 commi 581 e 582 della legge 147/2013

RECLAMI

L'intestatario può avanzare reclamo a Poste Italiane, per qualunque questione derivante dalla presunta inosservanza da parte di Poste Italiane stessa delle condizioni contrattuali che regolano il rapporto in essere, con una delle seguenti modalità:

- Posta ordinaria o raccomandata, indirizzata a Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta - Gestione Reclami - Viale Europa 190 - 00144 Roma;
- Fax trasmesso al numero 06.59580160;
- In tutti gli uffici postali, compilando la specifica "Lettera di reclamo per servizi BancoPosta";
- Posta Elettronica Certificata o posta elettronica ordinaria, indirizzata a reclami.bancoposta@pec.posteitaliane.it;
- Sito internet di Poste Italiane S.p.A. compilando il modulo web "Lettera di reclamo per servizi BancoPosta", disponibile su www.poste.it seguendo il seguente percorso: "Assistenza – Reclami – Servizi Finanziari".

Qualora il Cliente non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta al reclamo entro 60 giorni, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi: (i) all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a Poste Italiane; (ii) al Conciliatore Bancario Finanziario per richiedere il servizio di conciliazione. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it, oppure chiedere a Poste Italiane.

Resta fermo il diritto di Poste Italiane e del Cliente di sottoporre le controversie alla competente Autorità Giudiziaria una volta esperito uno dei procedimenti di mediazione obbligatoria ex art. 5, D. Lgs. 28/2010, di cui ai precedenti punti i e ii.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Condizioni in vigore dal 14 novembre 2024

Tabella A

Anno	Coefficiente (1)		Tasso effettivo annuo di rendimento alla fine di ciascun anno di possesso (2)	
	Lordo	Netto	Lordo	Netto
0	1,00000000	1,00000000	0,00%	0,00%
1	1,02500000	1,02187500	2,50%	2,19%

(1) coefficienti per la determinazione del montante lordo e netto dovuto alla scadenza di ogni anno a decorrere dalla data di sottoscrizione (il montante è determinabile moltiplicando il valore nominale del buono per il coefficiente corrispondente all'anzianità maturata). I coefficienti sono arrotondati all'ottava cifra decimale. I coefficienti netti sono calcolati considerando l'aliquota dell'imposta sostitutiva vigente alla data di redazione del presente Foglio Informativo.

(2) il tasso effettivo annuo di rendimento, lordo e netto, alla fine di ciascun anno di possesso - calcolato secondo la convenzione 30/360 e arrotondato alla seconda cifra decimale - è dato dalla seguente formula: $[(\text{Valore di rimborso}/\text{Valore nominale})^{1/n} - 1]$, dove n indica il numero degli anni di possesso.